

Verbale di Assemblea del 9... ottobre 2017

Alle ore 18.00 del giorno 9.. ottobre 2017 presso la sede dell'Associazione in Milano, via Felice Bellotti n. 5 si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Lab-Cos Laboratorio di Consapevolezza e Coscienza Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazione di mancata iscrizione All'Anagrafe Unica delle ONLUS datata 10 maggio 2017 (di seguito, la "Comunicazione");
- Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti tutti i Soci Fondatori:

- *Elio Occhipinti*, nato a Catania, il 4 agosto 1952, residente in via Teodosio 12, 20131 Milano, C.F. CCHLEI52M04C351E
- *Deborah Pavanello*, nata a Torino, il 29 novembre 1973, residente in via Teodosio 12, 20131 Milano, C.F. PVNDRH73S69L219D
- *Roberta Cazzaniga*, nata a Como, il 13 novembre 1975, residente in Via Torquato Taramelli n. 62, 20124 Milano, C.F. CZZRRT75S53C933U

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea, il Sig. Elio Occhipinti, il quale accetta e nomina la Sig.ra Roberta Cazzaniga quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra ai presenti il contenuto della Comunicazione datata 10 maggio 2017, nella quale l'ufficio accertamento della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate comunicava la mancata iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S..

Dunque, il Presidente rileva che, malgrado ai Soci lo scopo dell'Associazione sia ben chiaro, ciò non sembra emergere dal contenuto dello Statuto approvato dagli stessi in data 30 marzo 2017 rendendosi pertanto necessario procedere ad esplicitare in maniera più



esaustiva il contenuto dello stesso, al fine di ottenere la qualifica di ONLUS che è ritenuta di fondamentale rilevanza per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi, propone ai presenti un nuovo testo di Statuto, il cui contenuto vuole esprimere, con maggior chiarezza, lo scopo dell'Associazione per poi procedere al rinnovo della richiesta di iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS. Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto.

Il nuovo Statuto viene posto in votazione e approvato all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, alle ore 19.00 scioglie l'Assemblea dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Milano, 9... ottobre 2017

Elio Occhipinti

Deborah Pavanello

Roberta Cazzaniga

Elio Occhipinti
Deborah Pavanello
Roberta Cazzaniga



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1



Registrato in data 12/10/2017 Serie 3 N. 8437

Con € 200,00

Ennio D'Amico

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Olga Rita Lodi

Dr. Giacomo NAPOLITANO



Statuto e dell'Associazione "Lab-Cos"

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Lab-Cos", laboratorio di consapevolezza e coscienza sociale, in seguito chiamata per brevità "Associazione".

E' apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, solo a seguito della regolare iscrizione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S., l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione con delibera dell'assemblea ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

L'Associazione può aderire e affiliarsi ad altre organizzazioni, enti e associazioni operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione ha sede in Milano, Via Felice Bellotti 15.

Art. 2. Scopi e attività

L'Associazione che non ha fini di lucro, ai sensi dell'art.10 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intende svolgere la propria attività, nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e formazione.

L'attività dell'Associazione sarà in particolar modo rivolta a tutte quelle categorie di persone che nell'ambito della società risulteranno essere svantaggiate in ragioni di



condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, in seguito alla perdita della propria occupazione lavorativa e che non hanno la possibilità di una ricollocazione a breve.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o comunque ritenute utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione stessa ed in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

- ricercare soggetti pubblici o privati per donazioni in beneficenza per istituire borse di studio per la formazione e l'apprendimento di nuove competenze per le persone disoccupate;

- organizzare percorsi psicologici volti ad elaborare i sentimenti negativi che accompagnano le situazioni esistenziali in cui emerge l'incertezza, la sensazione di non avere pieno controllo della propria vita lavorativa e la pressione dovuta alla responsabilità nei confronti della propria famiglia;

- organizzare corsi di formazione, in piccoli gruppi, rivolti al supporto alla ricerca di lavoro, inclusi consigli di carriera, compilazione di moduli di iscrizione e preparazione del C.V nonché corsi miranti alla gestione dell'ansia per poter investire su di sé;

Inoltre per conseguire gli scopi prefissati, l'Associazione, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 3. Soci



Sono soci (nel presente statuto definiti anche “associati”) dell’Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s.

Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari


L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

- per dimissioni volontarie;



- per mancato pagamento della quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per espulsione qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'Associazione.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare ;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;





- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti, a qualsiasi titolo, all'atto della costituzione .


Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.


È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) eventuali introiti realizzati nello svolgimento delle attività di raccolte fondi, svolte in via occasionale, o proventi di attività consentite dalle norme vigenti;
- g) da eventuali avanzi di gestione reinvestiti.



Handwritten signature and initials on the right margin.



Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate a seguito di approvazione dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 7. Bilancio

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Ai sensi del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460, comma 1, lettera d), è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali (o.n.l.u.s.) che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima struttura, e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 8. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- L'Assemblea generale dei soci;



- Revisori dei Conti (eventuale, se eletto dall'Assemblea)

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Art. 9. *Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità di seguito previste, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante e-mail o lettera raccomandata o PEC o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal registro dei soci dell'Associazione ed ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno una settimana prima dell'adunanza o che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi e i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.





Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.



Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.


Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per e-mail o con lettera raccomandata o con PEC o con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.



Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 11. Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 5 anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;



f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

g) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 12. Modifica statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 13. Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



